



RIFORMA ISEE

***D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159
previsto dall'articolo 5 del D. L. 201/2011, convertito con
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214***

Cronoprogramma



- ▶ **8 FEBBRAIO 2014: ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.C.M. 159 DEL 5 DICEMBRE 2013** «REGOLAMENTO CONCERNENTE LA REVISIONE DELLE MODALITA' DI DETERMINAZIONE E I CAMPI DI APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)», **PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL 24 GENNAIO 2014**
- ▶ **17 NOVEMBRE 2014: PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE DEL DECRETO «APPROVAZIONE DEL MODELLO TIPO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA A FINI ISEE, DELL'ATTESTAZIONE, NONCHÉ DELLE RELATIVE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 3, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 DICEMBRE 2013, N. 159»**
- ▶ **ULTERIORI 15 GIORNI** DALLA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE PER L'ENTRATA IN VIGORE
- ▶ **30 GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PROVVEDIMENTO PER LA MESSA IN ESERCIZIO** (RILASCIO DEL NUOVO ISEE)
- ▶ **ENTRATA IN VIGORE ISEE: 1 GENNAIO 2015**

Agenda

- ▶ **Principali novità introdotte**

- ▶ Il nucleo familiare

- ▶ Gli ISEE previsti dalla Riforma

- ▶ Le componenti di calcolo

- ▶ La nuova DSU

- ▶ L'attestazione ISEE

Principali novità introdotte: minore autocertificazione e DSU modulare

MINORE AUTOCERTIFICAZIONE

Fino alla riforma tutte le informazioni contenute nella DSU erano autocertificate.

Il D.P.C.M. 159/2013 prevede un **forte ridimensionamento dell'autocertificazione** delle informazioni **da parte del cittadino** perché **molti dati reddituali sono attinti dagli archivi** dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS.

Di conseguenza le **informazioni** per il calcolo dell'ISEE sono di **tre tipologie**:

- ▶ **autodichiarate** dal cittadino: es. **dati anagrafici**, informazioni sulla **disabilità**
- ▶ **acquisite dagli archivi di Agenzia delle Entrate**: es. **reddito complessivo ai fini IRPEF**
- ▶ **acquisite dagli archivi dell'INPS**: es. **indennità di accompagnamento, assegno per il nucleo familiare**

- ▶ **Riduzione di errori di dichiarazione / frodi**
 - ▶ **Rafforzamento dei controlli**

DSU MODULARE

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è **valida dalla presentazione fino al 15 gennaio dell'anno successivo** ed **assume carattere modulare**: vi sono **diversi modelli da utilizzare in funzione della prestazione da richiedere e delle caratteristiche del nucleo familiare**:

- 1. DSU MINI**: consente di calcolare l'ISEE **Ordinario** valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate
- 2. DSU c.d. «Integrale»**: va **compilata se ricorrono alcune situazioni familiari** (es. **disabilità, genitori non coniugati e non conviventi tra loro**) **o per l'accesso ad alcune prestazioni** (es. **diritto allo studio universitario, socio-sanitarie**)
- 3. DSU ISEE Corrente**: va **compilata per richiedere l'ISEE Corrente** in caso di **variazione della situazione lavorativa di uno o più componenti**

- ▶ **Compilazione dei soli dati applicabili alla propria situazione familiare / prestazione di interesse**

Principali novità introdotte: pluralità di ISEE

Il D.P.C.M. 159/2013 affianca all'ISEE Ordinario o Standard ulteriori ISEE da utilizzarsi per la richiesta di alcune tipologie di prestazioni ed in presenza di determinate caratteristiche del nucleo familiare.

ISEE ORDINARIO O STANDARD

Utilizzabile per la **generalità delle prestazioni sociali agevolate** (prestazioni o servizi sociali assistenziali la cui erogazione dipende dalla situazione economica del nucleo del richiedente, compresi i servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate)

ISEE UNIVERSITÀ

Utilizzabile per le **prestazioni per il diritto allo studio universitario** previa **identificazione del nucleo familiare di riferimento dello studente**

ISEE SOCIOSANITARIO

Utilizzabile per le **prestazioni socio-sanitarie** per cui è **possibile scegliere un nucleo familiare ristretto** rispetto a quello ordinario

ISEE SOCIOSANITARIO - RESIDENZE

Utilizzabile per le **prestazioni socio-sanitarie residenziali**, per cui è **possibile scegliere un nucleo familiare ristretto**; **prevede differenze in alcune componenti di calcolo e tiene conto** della situazione economica **dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo**

ISEE CON GENITORI NON CONIUGATI TRA LORO E NON CONVIVENTI

Utilizzabile per le **prestazioni rivolte ai minorenni/studenti universitari** che siano **figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi** e **tiene conto** della situazione economica **del genitore non convivente**

ISEE CORRENTE

È un **aggiornamento dell'ISEE già rilasciato e calcolato in seguito a significative variazioni reddituali conseguenti a variazioni della situazione lavorativa di almeno un componente del nucleo**. Ha **validità di due mesi** dalla presentazione della DSU

Principali novità introdotte: nucleo familiare

Presenza di genitori e figli nel nucleo

Maggiore attenzione a:

- ▶ nuclei familiari con **più di tre figli**
- ▶ nuclei familiari con **componenti di età minore ai 3 anni**
- ▶ **nuclei familiari monoparentali**

Coniuge iscritto all'AIRE

Inclusione nel nucleo familiare del coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE)

Disabilità / non autosufficienza

- ▶ **Possibilità** per i soggetti disabili / non autosufficienti di **formare nucleo da soli**
- ▶ **Possibilità** per i soggetti disabili / non autosufficienti di **utilizzare un nucleo familiare «ristretto»**

Genitori non coniugati e non conviventi tra loro

Per le **prestazioni per minorenni / prestazioni per lo studio universitario** il genitore non convivente, a seconda della propria situazione, può:

- ▶ **essere attratto nel nucleo familiare del figlio**
- ▶ **partecipare all'indicatore con una componente aggiuntiva**

Principali novità introdotte: revisione componenti di calcolo

Inclusione nel calcolo anche di somme fiscalmente esenti (es. assegno per il nucleo familiare, assegno sociale, indennità di accompagnamento)

Valorizzazione del patrimonio mobiliare non più esclusivamente come saldo attivo ma **tramite giacenza media** qualora applicabile

Inclusione nel calcolo anche del patrimonio posseduto all'estero dai componenti del nucleo familiare

Possibilità di portare in detrazione alcune spese sostenute (es. assistenza ai disabili) **purché rendicontate**

Revisione delle modalità di valorizzazione della casa di abitazione

La revisione delle componenti di calcolo permette di **riflettere in maniera più veritiera l'effettiva condizione economica del nucleo familiare** e, di conseguenza, **garantire una maggiore equità nell'accesso alle prestazioni sociali agevolate**

Principali novità introdotte: somme incluse nel calcolo

- 1** *Redditi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta*
- 2** *Redditi esenti da imposta*
- 3** *Redditi da lavoro dipendente prestato all'estero (tassati esclusivamente nello Stato estero)*
- 4** *Assegni per il mantenimento dei figli effettivamente percepiti*
- 5** *Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (incluse carte di debito)*
- 6** *Redditi fondiari relativi a beni non locati soggetti all'IMU e non indicati ai fini IRPEF*
- 7** *Reddito lordo dichiarato a fini fiscali nel Paese di residenza dei componenti iscritti all'AIRE*

Principali novità introdotte: valorizzazione patrimonio mobiliare

VALORIZZAZIONE DEI DEPOSITI E CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI

Confronto fra Σ saldo al 31 dicembre e Σ giacenza media di tutti i rapporti posseduti

SE Σ SALDO AL 31 DICEMBRE
MAGGIORE DELLA Σ GIACENZA MEDIA



A

Σ SALDO AL 31 DICEMBRE

SE Σ GIACENZA MEDIA MAGGIORE
DELLA Σ SALDO AL 31 DICEMBRE



B

Σ GIACENZA MEDIA

ECCEZIONE

VALORE DA
UTILIZZARE

Il valore della giacenza media di tutti i rapporti posseduti (B), ancorché maggiore del valore della sommatoria del saldo al 31 dicembre (A), non deve essere utilizzato in presenza di incrementi netti del patrimonio immobiliare e/o mobiliare nell'anno precedente la presentazione della DSU maggiori, in valore assoluto, della differenza (A - B). In tal caso, il valore da utilizzare deve essere quello della sommatoria del saldo al 31 dicembre (A)

Principali novità introdotte: valorizzazione casa di abitazione

La peculiare **valorizzazione della casa di abitazione** del nucleo ha **impatto, alternativamente, sull'ISP o sull'ISR** del nucleo familiare a seconda se trattasi di casa di proprietà o casa in locazione

CASA DI PROPRIETÀ

L'immobile segnalato come **casa di abitazione** viene **valorizzato nel patrimonio immobiliare del nucleo, alternativamente**, come segue:

- ▶ **0**, se il **valore** dell'immobile ai fini IMU, decurtato dell'ammontare della quota capitale residua del debito contratto per l'acquisto, è **minore della soglia 52.000 € + 2.500 € per ogni figlio convivente successivo al secondo**
- ▶ **2/3 del valore eccedente la soglia** (52.000 € + 2.500 € per ogni figlio convivente successivo al secondo), se il **valore** dell'immobile ai fini IMU, decurtato dell'ammontare della quota capitale residua del debito contratto per l'acquisto è **maggiore di tale soglia**

IMPATTO SULL'ISP DEL NUCLEO

CASA IN LOCAZIONE

Il valore del **canone annuale di locazione della casa di abitazione** è **incluso** fra le **spese del nucleo familiare da sottrarre** alla sommatoria dei redditi «netti» dei singoli componenti del nucleo **per il calcolo dell'ISR**.

Il **valore del canone annuale di locazione** della casa di abitazione è **sottratto** alla sommatoria dei redditi «netti» di tutti i componenti del nucleo **fino a concorrenza della seguente soglia**:

7.000 € + 500 € per ogni figlio convivente successivo al secondo

IMPATTO SULL'ISR DEL NUCLEO

Agenda

- ▶ Principali novità introdotte
- ▶ **Il nucleo familiare**
- ▶ Gli ISEE previsti dalla Riforma
- ▶ Le componenti di calcolo
- ▶ La nuova DSU
- ▶ L'attestazione ISEE

ISEE e nucleo familiare

Il **nucleo familiare** del dichiarante è **costituito** dai **soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU**, salvo alcune eccezioni.

NUCLEO FAMILIARE



Dichiarante



Coniuge



Figlio
minorenne



Figlio
maggiorenne non
convivente a
carico ai fini IRPEF



Figlio
maggiorenne
convivente



Altra persona
nel nucleo

Confermati i principi:

- ▶ dell'appartenenza dei coniugi allo stesso nucleo familiare, anche se aventi diversa residenza anagrafica. Fanno eccezione le ipotesi di separazione, divorzio, ecc.
- ▶ dell'appartenenza dei figli minori di anni 18 al nucleo familiare del genitore con il quale convivono

Introdotte regole particolari:

- ▶ il figlio maggiorenne non convivente ma a carico dei genitori rientra nel nucleo di questi solo se non coniugato e non avente figli

Componenti del nucleo familiare: dichiarante e coniuge

DICHIARANTE

È il solo **sogetto che compila la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)** autodichiarando le informazioni che non vengono acquisite dagli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate e che **si assume la responsabilità, anche penale, di quanto in essa dichiara**

CONIUGE

- Per coniuge si intende il **coniuge del dichiarante**
- Coniugi con la stessa residenza:** i coniugi che risultano nello **stesso stato di famiglia** fanno sempre parte dello **stesso nucleo familiare senza alcuna eccezione**
- Coniugi con diversa residenza:** vanno **sempre indicati nella medesima DSU** ad eccezione dei casi di **separazione, cessazione degli effetti civili del matrimonio, decadenza dalla potestà genitoriale, provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare, abbandono del coniuge accertato giudizialmente**
- Fa **parte del nucleo familiare anche coniuge iscritto** nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (**AIRE**), poiché ai fini ISEE viene attratto nel nucleo dell'altro coniuge

***N.B.** Le regole suddette si applicano anche agli altri soggetti coniugati che fanno parte del nucleo familiare del dichiarante ai fini dell'ISEE*

Componenti del nucleo familiare: minorenni

MINORENNI

- ❑ Il **figlio minore di anni 18** fa parte del **nucleo familiare del genitore con il quale convive**
- ❑ Il **minore in affidamento temporaneo**, disposto con provvedimento del giudice, è considerato **nucleo familiare a sé**; è fatta salva la **facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare** (tale scelta, una volta effettuata, vale per tutto il periodo di validità della DSU)
- ❑ Il **minore in affidamento preadottivo**, disposto con provvedimento del giudice, fa parte del **nucleo familiare dell'affidatario**, anche se risulta nella famiglia anagrafica del genitore, e si considera **equiparato al figlio minorenni dell'affidatario**
- ❑ Il **minore in affidamento e collocato presso comunità** è considerato **nucleo familiare a sé**

Componenti del nucleo familiare: figli maggiorenni

FIGLI MAGGIORENNI

- Figlio maggiorenne che convive con uno o entrambi i genitori:** valgono le regole ordinarie, cioè fa parte del **nucleo familiare del genitore/dei genitori con il quale/con i quali convive**
- Figlio maggiorenne che non convive con** alcuno dei **genitori e non a loro carico ai fini IRPEF:** fa parte di un **nucleo diverso** da quello dei genitori
- Figlio maggiorenne che non convive con** alcuno dei **genitori ma è a loro carico ai fini IRPEF, non è coniugato e senza figli:** fa parte del **nucleo dei genitori**
- Figlio maggiorenne che non convive con** alcuno dei **genitori ma è a loro carico ai fini IRPEF ed è coniugato e/o ha figli:** fa parte di un **nucleo diverso** da quello dei genitori


Componenti del nucleo familiare: soggetti in convivenza anagrafica

SOGGETTI IN CONVIVENZA ANAGRAFICA

- ❑ I **soggetti in convivenza anagrafica** sono coloro che **risiedono stabilmente in istituti religiosi, in istituti assistenziali o di cura, in caserme o in istituti di detenzione**
- ❑ Soggetti in convivenza anagrafica **non coniugati**: sono considerati **nucleo familiare a sé**
- ❑ Soggetti in convivenza anagrafica **coniugati**: fanno parte del **nucleo familiare del coniuge**
- ❑ **Minorenne in convivenza anagrafica**: fa parte del **nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo il caso di minorenne in affidamento e collocato presso comunità che va considerato nucleo familiare a sé stante**

Nucleo ristretto


Il **beneficiario** di prestazioni socio-sanitarie, prestazioni socio-sanitarie residenziali e corsi di dottorato ha la **facoltà** di dichiarare, per l'accesso a tali prestazioni, un **nucleo familiare «ristretto»** composto da se stesso, coniuge e figli (se presenti).



- ▶ Il **nucleo ristretto** è costruito con riferimento al **beneficiario** della prestazione
- ▶ Il **beneficiario** non deve essere necessariamente il **dichiarante**; tuttavia il **dichiarante** deve necessariamente far parte del **nucleo ristretto**
- ▶ Per l'inclusione del **coniuge** e dei **figli** valgono le **stesse regole** del **nucleo familiare** ordinario
- ▶ Il **nucleo ristretto** può essere **composto** anche dal **solo beneficiario**

Attrazione di soggetti nel nucleo: genitore non convivente

In caso di richiesta di **prestazioni rivolte a minorenni e/o prestazioni per il diritto allo studio universitario**, il D.P.C.M. prevede che il **genitore che abbia riconosciuto il beneficiario della prestazione come figlio e che sia non convivente e non coniugato con l'altro genitore sia attratto nel nucleo familiare del figlio purché rispetti determinate condizioni** e ai soli fini dell'accesso a tali prestazioni.



Il **genitore non convivente** entra a far parte del **nucleo del figlio** qualora non si trovi in nessuna delle seguenti situazioni:

- a) è **coniugato con persona diversa dall'altro genitore** del beneficiario della prestazione
- b) **ha figli con persona diversa dall'altro genitore** del beneficiario della prestazione
- c) è **tenuto a versare assegni** periodici per il **mantenimento** del figlio beneficiario
- d) è **escluso dalla potestà** sul beneficiario o è soggetto a **provvedimento di allontanamento** dalla residenza familiare
- e) è **estraneo** al beneficiario in termini di **rapporti affettivi ed economici** e **l'estraneità è stata accertata** dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali)

Attrazione di soggetti nel nucleo: studente non autonomo

In caso di richiesta di **prestazioni per il diritto allo studio universitario**, il D.P.C.M. prevede che lo **studente non convivente nel nucleo familiare di origine che non risulti autonomo sia attratto nel nucleo familiare dei propri genitori ai soli fini dell'accesso a tali prestazioni.**


NUCLEO CON STUDENTE AGGREGATO



- ▶ Lo studente universitario è **autonomo** quando si trova in **entrambe le seguenti condizioni**:
 - a) è **residente fuori dall'unità abitativa** della famiglia di origine **da almeno due anni** dalla data di iscrizione per la prima volta al corso di studi, **in alloggio non di proprietà di un suo membro**
 - b) presenta **adeguata capacità di reddito**
- ▶ Lo studente **non è autonomo se manca una o entrambe tali condizioni**. In tal caso è **attratto nel nucleo familiare dei propri genitori senza il proprio coniuge e i figli qualora esistenti**
- ▶ Nel caso in cui i **genitori** dello studente non autonomo **appartengano a nuclei familiari distinti** è necessario **individuare il genitore di riferimento nel cui nucleo lo studente sarà attratto** secondo le regole ordinarie
- ▶ **Restano valide le regole di inclusione, nel nucleo di riferimento, del genitore non convivente e non coniugato con l'altro genitore e che abbia riconosciuto il beneficiario come figlio**

Componente aggiuntiva: genitore non convivente

In caso di richiesta di **prestazioni rivolte a minorenni e/o prestazioni per il diritto allo studio universitario**, il D.P.C.M. prevede che all'ISEE del nucleo familiare venga **sommata una componente aggiuntiva calcolata sul genitore che abbia riconosciuto il beneficiario della prestazione come figlio, che non sia convivente e non coniugato con l'altro genitore e che rispetti determinate condizioni.**




La componente aggiuntiva deve essere calcolata qualora per il **genitore non convivente** si verifichi **almeno una delle seguenti condizioni:**

- a) sia **coniugato con persona diversa dall'altro genitore** del beneficiario della prestazione
 - b) abbia **figli con persona diversa dall'altro genitore** del beneficiario della prestazione
- e nessuna delle seguenti:**
- c) è tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio beneficiario
 - d) è escluso dalla potestà sul beneficiario, o soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare
 - e) è estraneo al beneficiario in termini di rapporti affettivi ed economici e l'estraneità è stata accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali)

Componente aggiuntiva: figli non compresi nel nucleo

In caso di richiesta di **prestazioni socio-sanitarie residenziali**, il D.P.C.M. prevede che all'ISEE del beneficiario della prestazione venga **sommata una componente aggiuntiva calcolata sui figli non compresi nel nucleo familiare (ordinario o ristretto) che rispettino determinate condizioni.**



La **componente aggiuntiva** deve essere **calcolata per ogni figlio del beneficiario** della prestazione **non compreso nel nucleo familiare (ordinario o ristretto)** per il quale **non ricorra nessuna delle seguenti condizioni:**

- ▶ per tale figlio o per un componente del suo nucleo sia stata **accertata la condizione di disabilità media, grave o di non autosufficienza**
- ▶ per tale figlio sia stata **accertata** dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali) l'**estraneità** in termini di **rapporti affettivi ed economici rispetto al beneficiario** della prestazione

Agenda

- ▶ Principali novità introdotte
- ▶ Il nucleo familiare
- ▶ **Gli ISEE previsti dalla Riforma**
- ▶ Le componenti di calcolo
- ▶ La nuova DSU
- ▶ L'attestazione ISEE

Gli ISEE previsti dalla Riforma

A

ISEE Ordinario o Standard è valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate.

Le prestazioni sociali agevolate sono prestazioni o servizi sociali assistenziali la cui erogazione dipende dalla situazione economica del nucleo del richiedente, compresi i servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate (ad esempio bonus elettrico)

Il D.P.C.M. 159/2013 affianca all'**ISEE Ordinario o Standard** ulteriori **ISEE** utilizzabili per **determinate tipologie di prestazioni** e finalizzati a tenere in considerazione **particolari situazioni di nucleo familiare**.

Gli ISEE previsti dalla Riforma

B

ISEE Università

Per l'accesso alle **prestazioni per il diritto allo studio universitario** va identificato il **nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza**. Infatti, gli studenti universitari non conviventi con i genitori che non abbiano un'adeguata capacità di reddito vengono "attratti", solo per le prestazioni universitarie, nel nucleo dei genitori e pertanto l'ISEE tiene conto dei componenti del nucleo dei genitori dello studente e dei loro relativi redditi e patrimoni

C

ISEE Sociosanitario

Per l'accesso alle **prestazioni socio-sanitarie**, ad esempio assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti, **è possibile scegliere un nucleo ristretto** rispetto a quello ordinario (solo beneficiario, coniuge e figli). Nel caso di persona con disabilità maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto è composto dalla sola persona con disabilità. In sede di calcolo dell'ISEE si terrà conto solo dei redditi e patrimoni di tale persona

Gli ISEE previsti dalla Riforma

D

ISEE Sociosanitario - Residenze

Tra le prestazioni socio-sanitarie alcune **regole particolari** si applicano alle **prestazioni residenziali** (ricoveri presso residenze socio-sanitarie assistenziali - RSA, RSSA, residenze protette, ad esempio ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone non assistibili a domicilio). Ferma restando la **facoltà di scegliere un nucleo ristretto** rispetto a quello ordinario, **si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l'ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio**. Tale previsione consente, in particolare, di differenziare la condizione economica dell'anziano non autosufficiente che ha figli che possono aiutarlo da quella di chi non ha alcun aiuto per fronteggiare le spese per il ricovero in struttura. **Tale componente non si calcola in presenza di particolari requisiti** (se il figlio è affetto da **disabilità** o nel suo nucleo sono presenti persone con disabilità e quando risulti accertata, giudizialmente o dalle pubbliche autorità, la **totale estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici**).

Infine, in sede di calcolo dell'ISEE, **non sono applicabili** per tali prestazioni residenziali **alcune detrazioni** previste per le altre prestazioni socio-sanitarie che appaiono meno necessarie in caso di ricovero in struttura (ad esempio, spese per collaboratori domestici ed addetti all'assistenza personale) e **continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante:**

- le **donazioni di cespiti** effettuate **successivamente alla prima richiesta di prestazione**
- le **donazioni effettuate nei tre anni precedenti** tale richiesta **se in favore di persone tenute agli alimenti**

Gli ISEE previsti dalla Riforma

E

ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi

Per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell'ISEE del nucleo familiare del beneficiario.

Se il genitore non convivente a sua volta non è coniugato o non ha figli con persona diversa dall'altro genitore, in sede di calcolo dell'ISEE si deve tenere conto anche della condizione economica di tale genitore che è aggregato al nucleo del figlio beneficiario (salvo i casi di esclusione). Ma anche quando l'altro genitore è coniugato o ha figli con persona diversa può essere necessario tenere conto della sua situazione economica attraverso il calcolo della componente aggiuntiva (ad esempio, se non c'è un provvedimento dell'autorità giudiziaria che preveda il versamento di alimenti per il mantenimento del figlio).

Si tiene perciò in considerazione tale genitore del beneficiario ai soli fini delle prestazioni per minorenni, salvo eccezioni rappresentate dalla circostanza che tale genitore risulti del tutto estraneo al nucleo.

Le stesse regole si applicano per le prestazioni per il diritto allo studio universitario rivolte a studenti universitari con genitori non coniugati tra loro e non conviventi

Gli ISEE previsti dalla Riforma: ISEE CORRENTE

- ❑ Il D.P.C.M. 159/2013 prevede la **possibilità, qualora sia già stata presentata una DSU e vi sia già un ISEE in corso di validità, di richiedere un ISEE riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato alla richiesta di prestazione, chiamato ISEE Corrente**
- ❑ L'ISEE Corrente consente di **aggiornare i dati reddituali di uno o più componenti** del nucleo per cui **nei 18 mesi precedenti** la richiesta di prestazione si sia verificata una **variazione della situazione lavorativa** (ad esempio, risoluzione o sospensione del rapporto di lavoro)
- ❑ Non vi è **nessun aggiornamento delle componenti patrimoniali e familiari**
- ❑ L'ISEE Corrente verrà **rilasciato solo** nel caso in cui alla variazione lavorativa di uno o più componenti del nucleo sia associata una **variazione della situazione reddituale** complessiva del nucleo familiare **superiore al 25% rispetto a quella dell'ISEE calcolato in via ordinaria**
- ❑ È **possibile richiedere l'ISEE Corrente per ognuno degli ISEE previsti dalla Riforma** (ISEE Ordinario, ISEE nucleo ristretto, ISEE socio-sanitario residenze, ecc.)
- ❑ Tale ISEE ha **validità di 2 mesi** dal momento della **presentazione della DSU (Modello Sostitutivo)**

Agenda

- ▶ Principali novità introdotte
- ▶ Il nucleo familiare
- ▶ Gli ISEE previsti dalla Riforma
- ▶ **Le componenti di calcolo**
- ▶ La nuova DSU
- ▶ L'attestazione ISEE

Le componenti di calcolo

Secondo l'art. 2 c. 2 del D.P.C.M. 159/2013, l'**Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)** è pari al **rapporto** fra l'**Indicatore della Situazione Economica (ISE)** del nucleo familiare ed il **parametro della scala di equivalenza calcolato** con riferimento alla specifica composizione del nucleo

$$\text{ISEE} = \frac{\text{ISE}}{\text{N}} = \frac{\text{ISR} + (20\% \times \text{ISP})}{\text{N}}$$

ISR

Indicatore della Situazione Reddituale: Differenza fra la **sommatoria dei redditi netti** dei componenti del nucleo familiare e le **spese / franchigie** riferite al nucleo

ISP


Indicatore della Situazione Patrimoniale: sommatoria del **patrimonio immobiliare e mobiliare** di ciascun componente del nucleo familiare (al netto delle detrazioni applicabili)

N

Parametro della scala di equivalenza: è calcolato sulla specifica **composizione del nucleo familiare** (numero componenti ed eventuali maggiorazioni)

Le componenti di calcolo - ISR

L'art. 4 del D.P.C.M. 159/2013 disciplina la **modalità di calcolo dell'ISR** del nucleo:



- ▶ I redditi e le spese del singolo componente del nucleo sono **generalmente acquisiti dagli archivi di INPS e/o Agenzia delle Entrate** e sono riferite ai due anni solari precedenti l'invio della DSU
- ▶ **Gli altri redditi / spese devono essere autocertificati dal cittadino** nella DSU
- ▶ Sono **inclusi nel calcolo** anche **redditi fiscalmente esenti** (es. ANF, assegno sociale, ecc.)

- ▶ Le **spese del nucleo** tengono conto ad es. del **canone annuo di locazione della casa** di abitazione del nucleo
- ▶ Le **franchigie del nucleo** sono riferite ad es. alla **presenza di soggetti disabili** o non autosufficienti, anche minorenni

Le componenti di calcolo - ISP

L'art. 5 del D.P.C.M. 159/2013 disciplina la **modalità di calcolo dell'ISP** del nucleo:

PATRIMONIO
IMMOBILIARE

\sum *Patrimonio immobiliare del
singolo componente del nucleo*

- ▶ Il **patrimonio immobiliare** di ogni componente del nucleo si calcola **sommando il valore ai fini IMU/IVIE di ogni quota di cespite posseduta al netto dell'eventuale quota capitale residua del mutuo** contratto per l'acquisto
- ▶ Sono **previste particolari modalità di valorizzazione per la casa di abitazione** del nucleo familiare

PATRIMONIO
MOBILIARE

+

\sum *Patrimonio mobiliare del
singolo componente del nucleo*

-

*Franchigie del patrimonio mobiliare
del nucleo*

- ▶ Il **patrimonio mobiliare** di ciascun componente del nucleo è **autocertificato in DSU**
- ▶ Le **franchigie** del patrimonio mobiliare sono **calcolate tenendo conto del numero di soggetti componenti il nucleo familiare**

=

ISP del nucleo

Le componenti di calcolo – Scala di equivalenza

L'allegato 1 del D.P.C.M. 159/2013 disciplina la **modalità di calcolo della scala di equivalenza del nucleo**:

$$N = \text{Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo familiare} + \text{Eventuali maggiorazioni applicate}$$

<i>Numero comp. del nucleo</i>	<i>Parametro da utilizzare</i>
1	1
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
N	$2,85 + [0,35 \times (n - 5)]$

Presenza nel nucleo di:


- ▶ almeno 3 figli nel nucleo
- ▶ minorenni o minori di 3 anni qualora entrambi i genitori, o l'unico genitore presente, abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno 6 mesi nell'anno di riferimento dei redditi o, **alternativamente**, il nucleo sia composto esclusivamente dal genitore solo non lavoratore e da figli minorenni
- ▶ almeno un soggetto per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo
- ▶ almeno un soggetto in convivenza anagrafica che non faccia nucleo a sé

Agenda

- ▶ Principali novità introdotte
- ▶ Il nucleo familiare
- ▶ Gli ISEE previsti dalla Riforma
- ▶ Le componenti di calcolo
- ▶ **La nuova DSU**
- ▶ L'attestazione ISEE

La nuova DSU: ridimensionamento dell'autocertificazione

La nuova DSU prevista dal D.P.C.M. 159/2013 prevede il **ridimensionamento della quantità di informazioni autodichiarate** dal cittadino:




La nuova DSU: modalità di presentazione

La **DSU** può essere **presentata**:

- ai **Comuni**
- ai Centri di assistenza fiscale (**CAF**)
- direttamente all'**ente erogatore della prestazione**
- alla sede **INPS** competente per territorio
- in via telematica** collegandosi al sito internet **www.inps.it**. Il **portale ISEE** sarà disponibile nella sezione del sito **“Servizi on-line” – “Servizi per il Cittadino”** al quale il cittadino potrà accedere utilizzando il PIN dispositivo rilasciato dall'INPS e presentare la propria DSU tramite un percorso di **acquisizione telematica assistita** che sarà di supporto in tutta la fase di inserimento delle informazioni da autodichiarare

La nuova DSU: flusso della domanda



- ❑ Il **dichiarante presenta ai soggetti incaricati la DSU**, ricevendo la **ricevuta di avvenuta presentazione** ma non l'ISEE calcolato; tale DSU sarà **valida dalla data di presentazione fino al 15 gennaio dell'anno successivo**
 - ❑ Entro **4 giorni lavorativi** dalla ricezione della DSU, i soggetti incaricati (es. CAF) trasmettono in via telematica i dati in essa contenuti al sistema informativo dell'ISEE
 - ❑ Entro il **4° giorno lavorativo successivo** a quello della completa e valida ricezione dei dati autocertificati e dell'inoltro della relativa richiesta da parte dell'INPS avviene l'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria da parte del sistema informativo ISEE
 - ❑ Entro il **2° giorno lavorativo successivo** a quello dell'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria l'INPS (in base ai dati autodichiarati, a quelli acquisiti da Agenzia delle Entrate e quelli presenti nei propri archivi) determina l'ISEE e lo rende disponibile
-
- ❑ **Trascorsi 15 giorni lavorativi** dalla data di presentazione della DSU il dichiarante che non abbia ricevuto l'attestazione, può, **compilando il modulo integrativo**, autodichiarare i dati per il calcolo dell'ISEE ed ottenere un'**attestazione provvisoria**

La nuova DSU: struttura modulare

All'art. 10 c. 4 del D.P.C.M. 159/2013 la DSU viene definita come **modulare** e si compone di:

- a) **modello base** relativo al nucleo familiare
- b) **fogli** relativi ai singoli **componenti**
- c) **moduli aggiuntivi**, di cui è necessaria la compilazione qualora rilevino ai fini del computo dell'ISEE le componenti aggiuntive
- d) **moduli sostitutivi**, in caso di richiesta dell'ISEE Corrente
- e) **moduli integrativi** (da utilizzare in 3 ipotesi: per il rilascio di un'attestazione provvisoria trascorsi 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU; in caso di inesattezze rilevate nei dati non autodichiarati; per autocertificare i redditi in casi particolari)

Sulla base delle disposizioni normative dell'art. 10 sono **stati definiti tre differenti modelli di DSU pubblicati come allegato al decreto:**



N.B. I moduli e le istruzioni alla compilazione sono stati approvati con Decreto 7 novembre 2014

1. DSU MINI

La **DSU MINI** è destinata alla **maggioranza dei nuclei familiari** che vogliono accedere alla generalità delle prestazioni sociali agevolate e si compone di:

- ❑ **Modello Base (Modulo MB.1)**, ove autodichiarare le informazioni relative alla **composizione del nucleo familiare** ed alla **casa di abitazione del nucleo**
- ❑ **Foglio Componente (Modulo FC.1)**, da compilarsi **per ogni soggetto** appartenente al nucleo, indicando i **dati anagrafici** nonché le **informazioni reddituali e patrimoniali**

Tuttavia, la **DSU MINI non può essere presentata** qualora ricorra anche una sola delle **seguenti condizioni**:

- ❑ presenza nel nucleo di **persone con disabilità e/o non autosufficienti**
- ❑ richiesta di **prestazioni per il diritto allo studio universitario**
- ❑ presenza nel nucleo di figli i cui **genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi**
- ❑ **esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari**

In tali casi occorre compilare la DSU c.d. «Integrale».

1. DSU MINI

Modulo MB.1 (1/2)

Il **Modulo MB.1** contiene le principali informazioni relative al nucleo familiare ed alla sua **casa di abitazione**; si compone di due quadri.

Quadro A Nucleo Familiare

DESCRIZIONE

- ▶ È volto a **identificare la composizione del nucleo familiare** alla data di presentazione della DSU
- ▶ Nella tabella devono essere indicati i **dati di ogni singolo soggetto appartenente al nucleo familiare** (cognome, nome, codice fiscale, data di nascita, comune o stato estero di nascita, sesso ed eventuale assenza di reddito o patrimonio per tale soggetto, se minorenni)
- ▶ Deve **inoltre** essere specificato:
 - in presenza di figli minorenni, l'**aver svolto** da parte dei genitori (o dell'unico genitore) **attività di lavoro o di impresa** per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi
 - se il **nucleo** è **composto esclusivamente da genitore solo ed i suoi figli minorenni**
 - il **numero di figli, se almeno pari a tre, anche maggiorenni, e quanti** di essi siano **conviventi**

IMPATTO SULL'ISEE

La **composizione del nucleo familiare** identifica i soggetti che **con redditi e patrimoni concorrono al calcolo dell'indicatore.**

Inoltre, il numero di soggetti facenti parte del nucleo familiare nonché la presenza di minorenni (a determinate condizioni) incide direttamente sul valore della scala di equivalenza del nucleo familiare per cui si compila la DSU

1. DSU MINI

Modulo MB.1 (2/2)

Quadro B Casa di abitazione

DESCRIZIONE

- ▶ Vanno indicate tutte le informazioni relative alla **casa di abitazione** del **nucleo** familiare alla data di presentazione della DSU:
 - l'**indirizzo**
 - a **quale titolo è detenuto** (immobile di proprietà, in usufrutto, in locazione o ad altro titolo, es. comodato d'uso)
- ▶ Qualora trattasi di **immobile in locazione** è necessario **fornire i dati relativi al contratto di locazione** (intestataro, estremi di registrazione del contratto di locazione e importo del canone annuale)
- ▶ Inoltre, **in presenza** di dichiarante coniugato con **coniuge con diversa residenza**, è necessario indicare la **residenza familiare di riferimento** (del dichiarante o del coniuge, valida per tutto il periodo di validità della DSU)

IMPATTO SULL'ISEE

Il canone di locazione della casa di abitazione del nucleo è una delle spese del nucleo da detrarre nel calcolo dell'ISR.

In caso di abitazione di proprietà, sono invece previste franchigie da detrarre nel calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale del nucleo

1. DSU MINI

Modulo FC.1 (1/6)

Il **Modulo FC.1** va compilato per ogni soggetto indicato nel **Quadro A** del Modulo MB.1 con le principali **informazioni relative al singolo soggetto**. Con riferimento ai **minorenni** per cui sia stata segnalata l'**assenza di redditi e patrimoni** nel Quadro A del Modulo MB.1, dovrà essere **compilato esclusivamente il Quadro FC.1 nelle sezioni I e II**.

DESCRIZIONE

IMPATTO SULL'ISEE

Quadro FC1 Dati del componente

- ▶ Devono essere indicate le seguenti informazioni:
 - **dati anagrafici** (cognome, nome, codice fiscale, cittadinanza)
 - **relazione con il dichiarante**
 - **indirizzo di residenza, se diverso** da quello indicato nel quadro A (indirizzo della casa di abitazione del nucleo)
 - recapito telefonico e/o email (informazioni facoltative)
 - eventuale **condizione di convivenza anagrafica** per tale soggetto
 - attività lavorativa (informazione facoltativa)

La presenza all'interno del nucleo di minorenni o di soggetti in convivenza anagrafica incide sul calcolo del parametro della scala di equivalenza del nucleo

1. DSU MINI

Modulo FC.1 (2/6)

Quadro FC2: Patrimonio mobiliare: Sezione I - Depositi e C/C bancari e postali

DESCRIZIONE

- ▶ Deve essere indicato il **possesso o meno di rapporti finanziari nell'anno precedente** quello di presentazione della DSU. In **assenza di rapporti finanziari non devono essere compilate ulteriori informazioni** nel Quadro
- ▶ Per ogni rapporto è necessario indicare:
 - tipologia di rapporto (conto corrente, conto deposito, conto terzi)
 - identificativo del rapporto
 - codice fiscale dell'operatore finanziario
 - saldo al 31 dicembre
 - giacenza media del rapporto
 - data di inizio del rapporto finanziario (se aperto in corso d'anno)
 - data di chiusura del rapporto (se chiuso in corso d'anno)
- ▶ È necessario indicare il **valore degli incrementi di patrimonio mobiliare e immobiliare** se sono stati fatti nell'anno precedente acquisti di beni immobili o mobili per un ammontare superiore alla differenza tra **saldi e giacenze medie di tutti i rapporti**

IMPATTO SULL'ISEE

I rapporti finanziari posseduti concorrono alla formazione del patrimonio mobiliare del nucleo per il calcolo dell'ISP

1. DSU MINI

Modulo FC.1 (3/6)

**Quadro FC2:
Patrimonio
mobiliare:
Sezione II –
Altre forme
di
patrimonio
mobiliare**

DESCRIZIONE

- ▶ Tale quadro **non** deve essere **compilato** con riferimento ai **soggetti per cui sia stata indicata** nella Sezione I del Quadro FC2 **l'assenza di rapporti finanziari nell'anno precedente**
- ▶ Per ogni rapporto finanziario diverso da **conto corrente o deposito bancario o postale** è necessario indicare:
 - tipologia di rapporto (es. Certificati di deposito, conto titoli, ecc.)
 - identificativo del rapporto
 - codice fiscale dell'operatore finanziario
 - valore
 - data di inizio del rapporto finanziario
 - data di chiusura del rapporto (eventuale)

IMPATTO SULL'ISEE

I rapporti finanziari posseduti concorrono alla formazione del patrimonio mobiliare del nucleo per il calcolo dell'ISP

1. DSU MINI

Modulo FC.1 (4/6)

Quadro FC3 Patrimonio immobiliare

DESCRIZIONE

- ▶ È necessario indicare ogni cespite posseduto, anche in quota, al 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU, con identificazione anche dell'eventuale quota capitale residua del mutuo
- ▶ Deve inoltre essere indicato l'eventuale immobile che sia casa di abitazione del nucleo dichiarata nel Quadro B del Modulo MB.1

IMPATTO SULL'ISEE

I cespiti posseduti concorrono, al netto dell'eventuale quota capitale residua di mutuo contratto per l'acquisto o per la costruzione, alla formazione del patrimonio immobiliare per il calcolo dell'ISP

1. DSU MINI

Modulo FC.1 (5/6)

Quadro FC4
Redditi e
trattamenti
da
dichiarare ai
fini ISEE

DESCRIZIONE

- ▶ Devono essere indicate le seguenti tipologie di **redditi / trattamenti percepiti dal soggetto** nell'anno solare di riferimento per i redditi (due anni solari precedenti la prestazione della DSU):
 - redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta
 - redditi esenti da imposta (esclusi i trattamenti erogati da INPS)
 - proventi agrari da dichiarazione IRAP
 - redditi fondiari di beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU
 - trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti ad IRPEF e non erogati dall'INPS
 - redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente all'estero
 - reddito lordo dichiarato ai fini fiscali dai residenti all'estero (iscritti all'AIRE) nel paese di residenza
 - redditi fondiari di beni situati all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'IVIE
- ▶ **Gli altri redditi e trattamenti sono acquisiti direttamente dagli Archivi di INPS e dell'Agenzia delle Entrate**

IMPATTO SULL'ISEE

I redditi da autodichiarare ai fini ISEE concorrono alla formazione del reddito del singolo componente per il calcolo dell'ISR

1. DSU MINI

Modulo FC.1 (6/6)

DESCRIZIONE

Quadro FC5 Assegni periodici per coniuge e figli

- ▶ Devono essere indicati gli importi riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU di:
 - **assegni percepiti per il mantenimento di figli**
 - **assegni periodici effettivamente corrisposti:**
 - **al coniuge** in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento del matrimonio, **compresi quelli destinati al mantenimento dei figli**
 - **per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati o separati**

Quadro FC6 Autoveicoli e altri beni durevoli

- ▶ Per **ogni veicolo** (autoveicolo, motoveicolo di cilindrata di 500 cc o superiore, nave, imbarcazione da diporto) **posseduto alla data di presentazione della DSU** deve essere indicato:
 - **tipologia** di veicolo
 - **targa o estremi di registrazione** presso il competente registro (P.R.A. O R.I.D.)

IMPATTO SULL'ISEE

Gli assegni percepiti concorrono alla formazione del reddito del singolo componente del nucleo per il calcolo dell'ISR

Gli assegni corrisposti sono invece detratti dal reddito del singolo componente per il calcolo dell'ISR

Gli autoveicoli e gli altri beni durevoli dichiarati nel quadro FC6 non sono considerati nel calcolo dell'ISEE

2. DSU c.d. «Integrale»

La **DSU c.d. «Integrale»** è destinata ai nuclei familiari che **devono dichiarare ulteriori informazioni non previste dalla DSU MINI** per accedere alle prestazioni desiderate. Tramite la DSU c.d. «Integrale» è possibile:

- indicare un **nucleo familiare ristretto**
- compilare le informazioni per **accedere alle prestazioni per il diritto allo studio universitario**
- compilare le informazioni per **accedere alle prestazioni per minorenni e/o per il diritto allo studio universitario in presenza di genitori non coniugati tra loro e non conviventi**
- compilare le **informazioni relative alla disabilità / non autosufficienza** per accedere alle prestazioni socio-sanitarie (residenziali e non)
- inviare le **informazioni necessarie al calcolo** di una o più **componenti aggiuntive**

2. DSU c.d. «Integrale»

Al fine di raccogliere tutte le informazioni necessarie al calcolo degli indicatori per accedere alle prestazioni per cui non è possibile utilizzare la DSU Mini, la **DSU c.d. «Integrale»** contiene **tutti i Moduli della DSU Mini** (MB.1 e FC.1) e **ulteriori moduli, da compilarsi se applicabili** alla condizione del nucleo familiare e/o del singolo componente del nucleo, nonché alla prestazione a cui si intende avere accesso:

- Modulo MB.2** per le informazioni necessarie all'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario e/o per minorenni in presenza di genitore non coniugato e non convivente
- Modulo MB.3** per le informazioni relative necessarie all'accesso alle prestazioni socio-sanitarie residenziali
- Modulo MB.1rid** per indicare un nucleo ristretto per l'accesso a determinate prestazioni
- Modulo FC.2 – Quadro FC7** per l'indicazione delle informazioni relative alla disabilità e/o non autosufficienza del singolo soggetto
- Modulo FC.3 – Quadro FC8 (Modulo Integrativo)** per l'autocertificazione dei redditi nei casi particolari previsti
- Modulo FC.4 – Quadro FC9 (Modulo Aggiuntivo)** per l'indicazione delle informazioni relative alla componente aggiuntiva da sommare all'ISEE del nucleo nei casi previsti

2. DSU c.d. «Integrale» Modulo MB.2 (1/5)

Il **Modulo MB.2** contiene le principali informazioni necessarie al calcolo dell'indicatore per l'accesso a prestazioni per minorenni e/o per il diritto allo studio universitario

DESCRIZIONE

IMPATTO SULL'ISEE

Quadro C Prestazioni universitarie (1/2)

- ▶ È volto a **identificare la condizione dello studente universitario** alla data di presentazione della DSU; tale quadro deve essere compilato per ogni studente universitario, specificando la situazione che ricorre sulla presenza / assenza dei propri genitori
- ▶ Deve essere indicato il **Codice Fiscale dello studente universitario**

La **presenza dei genitori dello studente nel nucleo familiare è determinante per identificare** la tipologia di indicatore da calcolare e di conseguenza **le informazioni necessarie per il calcolo dell'ISEE**

2. DSU c.d. «Integrale» Modulo MB.2 (2/5)

Quadro C Prestazioni universitarie (2/2)

DESCRIZIONE

- ▶ Nel caso in cui i genitori non siano presenti nel nucleo familiare **deve essere verificata l'eventuale autonomia dello studente universitario ai fini ISEE**. Lo **studente è autonomo** qualora ricorrano **entrambe le seguenti condizioni**:
 - è **residente fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni** rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, **in alloggio non di proprietà di un suo membro**
 - presenta **adeguata capacità di reddito**
- ▶ Qualora almeno una delle predette condizioni non sia verificata, lo studente è «**attratto**» nel nucleo dei genitori* e deve indicare il **codice fiscale e gli estremi della DSU di un genitore**

IMPATTO SULL'ISEE

In caso di **studente autonomo** il **nucleo** di riferimento per l'ISEE **non tiene conto della famiglia di origine**.

In caso di **studente non autonomo**, il **nucleo di riferimento** per l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario sarà **composto dal nucleo di origine dello studente e dallo studente stesso**, senza considerare eventuali coniuge e/o figli dello studente

* O in alternativa del genitore di riferimento, in presenza di genitori non coniugati tra loro e non conviventi; in tal caso sarà necessario compilare ulteriori informazioni per tale genitore nel Quadro D del Modulo MB.2

2. DSU c.d. «Integrale» Modulo MB.2 (3/5)

Quadro D Genitori non coniugati tra loro e con diversa residenza. Prestazioni per i figli. (1/3)

DESCRIZIONE

- ▶ Tale quadro deve essere compilato qualora il **beneficiario della prestazione** per minorenni / per il diritto allo studio universitario **abbia genitori non coniugati tra loro e con diversa residenza**
- ▶ Deve essere indicato **nome, cognome e codice fiscale del genitore non convivente** nonché i **codici fiscali dei suoi figli*** indicati nel Quadro A del Modulo MB.1
- ▶ Deve essere **specificato se il genitore non convivente:**
 - ✓ è tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio stabiliti dall'autorità giudiziaria
 - ✓ è escluso dalla potestà sui figli o soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare
 - ✓ è stata accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali) la estraneità del genitore in termini di rapporti affettivi ed economici

IMPATTO SULL'ISEE

Qualora ricorra almeno una delle tre condizioni il genitore non coniugato e non convivente è da ritenersi completamente estraneo al beneficiario della prestazione.

Pertanto, tale soggetto **non concorrerà** in alcun modo al calcolo dell'indicatore per l'accesso alle prestazioni per il figlio beneficiario e non sarà necessario compilare altre informazioni che lo riguardino

* In caso di richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario, il codice fiscale del figlio beneficiario è già stato indicato nel Quadro C

2. DSU c.d. «Integrale» Modulo MB.2 (4/5)

Quadro D
Genitori non
coniugati tra
loro e con
diversa
residenza.
Prestazioni
per i figli
(2/3)

DESCRIZIONE

- ▶ Qualora non sia verificata nessuna delle precedenti condizioni è necessario **indicare se** tale genitore è **coniugato con persona diversa dall'altro genitore e/o ha figli con persona diversa dall'altro genitore**
- ▶ Qualora ricorra almeno una delle due condizioni, deve essere **calcolata una componente aggiuntiva** riferita a tale genitore; è necessario **indicare gli estremi dalla DSU del genitore non convivente o**, in assenza di una DSU riferita a tale soggetto in corso di validità negli archivi INPS, **gli estremi del Modulo FC.1, comprensivo del Modulo FC.4**, compilato con riferimento a tale soggetto

IMPATTO SULL'ISEE

Qualora il **genitore non convivente** risulti essere **coniugato e/o avere figli con persona diversa dall'altro genitore** del beneficiario, sarà **necessario calcolare una componente aggiuntiva**, da **sommare all'ISEE del nucleo familiare del minore / studente universitario**

2. DSU c.d. «Integrale» Modulo MB.2 (5/5)

**Quadro D
Genitori non
coniugati tra
loro e con
diversa
residenza.
Prestazioni
per i figli
(3/3)**

DESCRIZIONE

- ▶ Qualora non sia verificata nessuna delle precedenti condizioni, il genitore non convivente è «attratto» nel nucleo familiare di riferimento del minore / studente universitario
- ▶ Per tale soggetto deve essere compilato un «Foglio componente» (Modulo FC.1) o, in alternativa, è possibile indicare gli estremi di una DSU in corso di validità del genitore non convivente da cui estrarre le informazioni necessarie

IMPATTO SULL'ISEE

Il genitore non convivente, ai soli fini dell'accesso alle prestazioni rivolte al figlio, è da considerarsi facente parte del nucleo familiare del beneficiario della prestazione.

Il genitore non convivente contribuisce con i propri redditi e patrimoni al calcolo dell'ISEE e deve essere considerato nel computo della scala di equivalenza del nucleo sia in termini di numero di componenti sia per le eventuali maggiorazioni applicabili

N.B. Deve essere compilato un Quadro D per ogni eventuale genitore non convivente

2. DSU c.d. «Integrale» Modulo MB.3 (1/3)

Il **Modulo MB.3** contiene le informazioni necessarie al calcolo dell'indicatore per l'accesso a prestazioni socio-sanitarie erogate in ambiente residenziale

Quadro E
Dati per
prestazioni
socio-
sanitarie
residenziali
a ciclo
continuativo
(1/3)

DESCRIZIONE

- ▶ Tale quadro può essere **compilato contestualmente alla DSU per la richiesta dell'ISEE** per accedere a prestazioni socio-sanitarie erogate in ambiente residenziale o **essere sottoscritto successivamente**, in presenza di una DSU in corso di validità negli archivi INPS; **in tal caso è necessario sottoscrivere il Modulo MB.3, specificando il numero di protocollo di tale DSU**
- ▶ Una volta specificato il **codice fiscale del beneficiario** della prestazione e la **data di richiesta del ricovero** deve essere specificata la **condizione ricorrente**:
 - **risulta avere figli non compresi nel nucleo familiare indicato nel Quadro A del Modulo MB.1 o del Modulo MB.1rid** qualora si sia optato per il nucleo ristretto
 - **ha effettuato donazioni di immobili nei confronti di persone non comprese nel nucleo familiare di cui al Quadro A del Modulo MB.1 o del Modulo MB.1rid** qualora si sia optato per il nucleo ristretto

IMPATTO SULL'ISEE

In assenza di donazioni di immobili da parte del beneficiario della prestazione **a soggetti non inclusi nel nucleo, il patrimonio immobiliare del beneficiario della prestazione corrisponde a quello dichiarato nel Quadro FC3 del Modulo FC.1** riferito a tale soggetto

In assenza di figli non compresi nel nucleo familiare non è calcolata alcuna componente aggiuntiva da sommare all'ISEE del beneficiario della prestazione

2. DSU c.d. «Integrale» Modulo MB.3 (2/3)

Quadro E
Dati per
prestazioni
socio-
sanitarie
residenziali
a ciclo
continuativo
(2/3)
Figli non
compresi nel
nucleo

DESCRIZIONE

- ▶ Per ogni figlio non incluso nel nucleo, devono essere indicati:
 - codice fiscale
 - eventuale condizione di esclusione dal calcolo della componente aggiuntiva:
 - condizione di **disabilità** media, grave o di non autosufficienza accertata per tale soggetto o anche con riferimento ad un componente del suo nucleo familiare
 - **estraneità** in termini di rapporti affettivi ed economici rispetto al beneficiario della prestazione accertata dalle amministrazioni competenti
 - estremi della DSU in corso di validità precedentemente inviata da tale figlio o del «Foglio componente» comprensivo del Modulo FC.4 da allegare per il reperimento delle informazioni necessarie al calcolo della componente aggiuntiva

IMPATTO SULL'ISEE

È necessario calcolare una componente aggiuntiva, da sommare all'ISEE del beneficiario della prestazione, per ciascun figlio non incluso nel nucleo per cui non siano verificate le condizioni di esclusione

2. DSU c.d. «Integrale» Modulo MB.3 (3/3)

Quadro E
Dati per
prestazioni
socio-
sanitarie
residenziali
a ciclo
continuativo
(3/3)
Donazioni
di immobili

DESCRIZIONE

- ▶ In tale sezione devono essere indicate le **informazioni relative alle donazioni di immobili** effettuate dal beneficiario **nei confronti di persone non comprese nel nucleo familiare di cui al Quadro A** del Modulo MB.1 o MB.1rid
- ▶ Con riferimento al beneficiario della prestazione è necessario indicare la **condizione ricorrente**:
 - a. donazioni effettuate successivamente alla prima richiesta della prestazione
 - b. donazioni effettuate in favore del coniuge, dei figli o di altri familiari tenuti agli alimenti nei 3 anni precedenti la prima richiesta della prestazione
 - c. donazioni effettuate prima della richiesta, ma a persone diverse o anteriormente ai 3 anni *(non rilevanti)*

IMPATTO SULL'ISEE

Ai soli fini del rilascio dell'ISEE per l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie residenziali, gli immobili donati dal beneficiario della prestazione, nei termini ed a favore dei soggetti previsti dal D.P.C.M. 159/2013, devono essere conteggiati nel patrimonio immobiliare di tale soggetto

2. DSU c.d. «Integrale» Modulo MB.1rid

Il **Modulo MB.1rid** deve essere **compilato qualora si scelga di indicare un nucleo ristretto** per l'accesso alle prestazioni socio sanitarie (residenziali e non) per persone con disabilità e/o non autosufficienti maggiorenni e alle prestazioni connesse ai corsi di dottorato di ricerca.

Nel **Modulo MB.1rid** devono essere indicate:

- ❑ le principali **informazioni anagrafiche relative al nucleo familiare ristretto, composto dal beneficiario** della prestazione, **coniuge e figli** (minorenni o maggiorenni solo se a carico ai fini IRPEF e se non coniugati e/o senza figli) **se presenti**
- ❑ le principali **informazioni sulla casa di abitazione** del nucleo familiare ristretto (indirizzo, titolo di detenzione)

I **quadri** che compongono il **Modulo MB.1rid** sono gli **stessi** che compongono il **Modulo MB.1**

Modulo Integrativo (1/3)

Le informazioni reddituali ed i trattamenti erogati dall'INPS sono di norma acquisite dagli Archivi dell'Agenzia delle Entrate e/o di INPS; tuttavia, è prevista la compilazione del Modulo Integrativo per autodichiarare tali dati in alcuni casi particolari di seguito indicati:

- ❑ esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali
- ❑ mancata ricezione dell'attestazione ISEE trascorsi 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU; tale autodichiarazione è finalizzata al rilascio di un'attestazione provvisoria valida fino al momento del rilascio dell'attestazione precedentemente richiesta
- ❑ rilevazione di inesattezze nei dati acquisiti dagli archivi di INPS e/o Agenzia delle Entrate utilizzati per il calcolo di un ISEE già rilasciato dall'INPS

NB: in tal caso seguirà un'ulteriore verifica negli archivi e, se dovessero permanere delle discordanze, le informazioni verranno comunicate alla Guardia di Finanza per i controlli del caso

Modulo Integrativo (2/3)

Se nell'anno di riferimento della DSU **uno o più componenti del nucleo familiare** si trovava in uno dei casi di **esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi** ovvero di **sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali**, in relazione a ciascuno di essi, **dovranno essere autodichiarate tutte le tipologie di reddito possedute compilando le apposite sezioni del Modulo Integrativo**

ESEMPIO

Uno dei casi di **esonero dalla presentazione della dichiarazione** ricorre nell'ipotesi in cui sono stati **percepiti esclusivamente redditi di lavoro dipendente e/o pensione certificati da un sostituto d'imposta** tramite il modello CUD **ovvero da più sostituti purché l'ultimo abbia effettuato il conguaglio**

Modulo Integrativo (3/3)

- ❑ Nel caso in cui il **dichiarante**, dopo aver visionato l'attestazione ISEE, **rilevi inesattezze negli elementi acquisiti dagli archivi dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS** (relativamente ai dati non autodichiarati quali redditi, trattamenti, spese) **può compilare il Modulo integrativo per chiederne la rettifica, autodichiarando le componenti per cui ha rilevato tali inesattezze**
- ❑ Analogamente, anche il **componente del nucleo** che, **ritenendo inesatti i propri dati**, intende **chiedere** la loro **rettifica**, può a tal fine **compilare il Modulo integrativo**
- ❑ In entrambi i casi, a seguito della presentazione del Modulo integrativo, la **nuova attestazione** rilasciata **riporterà anche i dati acquisiti dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS per cui il dichiarante ha rilevato inesattezze**

***N.B.** sui dati autodichiarati in rettifica di quelli forniti dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS vengono effettuati controlli puntuali e sono previste sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci*

Modulo Aggiuntivo (1/2)

Il **Modulo FC.4** deve essere **compilato, unitamente al Foglio Componente (Modulo FC.1), esclusivamente qualora sia necessario calcolare la componente aggiuntiva da sommare all'ISEE del beneficiario** della prestazione. La componente aggiuntiva deve essere calcolata **nei seguenti casi e con riferimento ai seguenti soggetti**:

- ❑ in caso di richiesta di **prestazioni rivolte a minorenni e/o prestazioni per il diritto allo studio universitario: genitore non coniugato, non convivente con l'altro genitore**, che abbia riconosciuto il figlio (beneficiario della prestazione) e **che sia coniugato e/o abbia figli con persona diversa dall'altro genitore del beneficiario**
- ❑ in caso di richiesta di **prestazioni socio-sanitarie residenziali: ogni figlio del beneficiario della prestazione non compreso nel nucleo familiare** (ordinario o ristretto) per il quale **non ricorra nessuna delle seguenti condizioni**:
 - **condizione di disabilità media, grave o di non autosufficienza** accertata per tale figlio o per un componente del suo nucleo
 - **estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici** di tale figlio **rispetto al beneficiario** della prestazione accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali)



Il Modulo FC.4 deve essere compilato esclusivamente qualora, con riferimento a ciascun soggetto per cui è necessario calcolare la componente aggiuntiva, non sia presente negli archivi di INPS una DSU con nucleo ordinario in cui tale soggetto sia presente

Modulo Aggiuntivo (2/2)

Il **Modulo FC.4** deve essere **compilato a cura del soggetto per cui è calcolata la componente aggiuntiva** con le seguenti informazioni:

- codice fiscale del beneficiario della prestazione** per cui è necessario calcolare la componente aggiuntiva e numero di protocollo della DSU presentata dal beneficiario della prestazione o dal suo nucleo
- composizione del **proprio nucleo familiare**
- informazioni relative alla **casa di abitazione del proprio nucleo familiare** (indirizzo e titolo di detenzione)

3. DSU ISEE CORRENTE (1/3)

La **DSU ISEE CORRENTE** consente di **aggiornare i dati reddituali di una DSU già presentata qualora, per almeno un componente del nucleo familiare, si sia verificata, nei 18 mesi precedenti la richiesta di prestazione, una delle variazioni della situazione lavorativa previste dal D.P.C.M. all'art. 9 comma 1.**

Nella DSU ISEE CORRENTE è necessario indicare:

- ❑ **i componenti del nucleo per cui si sia verificata la variazione della situazione lavorativa, la variazione avvenuta ed i relativi redditi aggiornati**
- ❑ **gli estremi della documentazione allegata alla DSU ISEE CORRENTE comprovante la nuova condizione lavorativa nonché i redditi aggiornati**

Utilizzando i redditi aggiornati per i soggetti indicati nella DSU ISEE CORRENTE ed i redditi utilizzati in precedenza per gli altri soggetti appartenenti al nucleo sarà possibile calcolare l'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR) «Corrente»

Il rilascio dell'ISEE Corrente potrà avvenire esclusivamente qualora la variazione dell'ISR Corrente risulti essere superiore di almeno il 25% rispetto all'ISR calcolato precedentemente in via ordinaria; una volta rilasciato, l'ISEE Corrente ha validità due mesi dalla data di presentazione della DSU (Modello MS)

3. DSU ISEE CORRENTE (2/3)

VARIAZIONE DELLA SITUAZIONE LAVORATIVA

- a. Lavoratore dipendente a tempo indeterminato** per cui sia intervenuta una **risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa**
- b. Lavoratore dipendente a tempo determinato** ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risulti **non occupato alla data di presentazione della DSU**, essendosi concluso il rapporto di lavoro, e che possa dimostrare di essere stato **occupato sotto tali forme contrattuali per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro**
- c. Lavoratore autonomo non occupato alla data di presentazione della DSU**, che abbia **cessato la propria attività, dopo averla svolta in via continuativa per almeno dodici mesi**

***N.B.** L'elenco variazioni della situazione lavorativa **compatibili** con la **richiesta** di calcolo dell'**ISEE Corrente** è **tassativo**. Qualora il cittadino abbia subito variazioni della situazione lavorativa diverse da quelle elencate non può richiedere il rilascio dell'Indicatore Corrente*

3. DSU ISEE CORRENTE (3/3)

REDDITI DA INDICARE

Per ogni soggetto per cui si compila il Modulo MS, è necessario indicare i **redditi e trattamenti percepiti negli ultimi 12 mesi, specificando:**

- reddito da lavoro dipendente, pensione e assimilati**
- reddito da attività di impresa o lavoro autonomo**
- trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari**

Esclusivamente per i soggetti per cui si sia verificata la **variazione della situazione lavorativa** identificata dalla lettera a) dell'elenco dell'art. 9 del D.P.C.M. n. 159/2013 è possibile, in alternativa, indicare **l'ammontare dei redditi percepiti negli ultimi due mesi**, specificandone l'entità per ognuna delle 3 categorie di reddito su esposte

N.B. L'ammontare dei redditi / trattamenti percepiti da tutti i soggetti per cui si compila il Modello MS negli ultimi 12 mesi (o negli ultimi 2 mesi nei casi applicabili) concorre a formare l'Indicatore della Situazione Reddittuale Corrente.

Agenda

- ▶ Principali novità introdotte
- ▶ Il nucleo familiare
- ▶ Gli ISEE previsti dalla Riforma
- ▶ Le componenti di calcolo
- ▶ La nuova DSU
- ▶ **L'attestazione ISEE**

L'attestazione ISEE: contenuti

A seguito dell'acquisizione di tutti i dati necessari per il calcolo dell'ISEE, sulla base della **combinazione fra composizione del nucleo familiare e prestazioni** a cui si intende accedere, **potrebbe essere calcolati più indicatori**, utilizzando più nuclei familiari di riferimento (es. nucleo ordinario e nucleo ristretto).

L'**attestazione ISEE**, rilasciata a seguito del calcolo dell'indicatore o degli indicatori richiesti **conterrà, per ogni indicatore calcolato**, i seguenti elementi:

- ❑ **nucleo familiare di riferimento** per il calcolo dell'indicatore
- ❑ **valore dell'indicatore**
- ❑ **prestazioni a cui è possibile accedere** utilizzando l'indicatore calcolato
- ❑ **modalità di calcolo dell'indicatore**, con dettaglio dei dati sintetici di Indicatore della Situazione Reddituale (**ISR**), Indicatore della Situazione Patrimoniale (**ISP**), Indicatore della Situazione Economica (**ISE**), **scala di equivalenza**, eventuale valore della componente aggiuntiva
- ❑ periodo di **validità** dell'attestazione ed eventuali **omissioni / difformità rilevate**

L'attestazione ISEE: i soggetti legittimati

L'attestazione ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi, sono resi disponibili al dichiarante:

- ❑ dall'INPS, mediante accesso all'area servizi del portale web, PEC o tramite le sedi territoriali competenti
- ❑ dall'INPS presso l'Ente al quale è stata presentata la DSU in virtù di specifico mandato scritto conferito dal dichiarante all'Ente

Inoltre, qualsiasi componente del nucleo familiare può richiedere la sola attestazione all'INPS tramite:

- ❑ accesso all'area servizi del portale web di INPS
- ❑ sedi territoriali INPS competenti